

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 270

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
13 ottobre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1197/2007 della Commissione, del 12 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1198/2007 della Commissione, del 12 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca dello scorfano nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali della zona CIEM V; nelle acque internazionali delle zone CIEM XII e XIV per le navi battenti bandiera della Lettonia** 3

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

2007/658/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 26 settembre 2007, relativa alla conclusione di un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli** 5

Accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli 6

2007/659/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che autorizza la Francia ad applicare un'accisa di aliquota ridotta sul rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare e abroga la decisione 2002/166/CE del Consiglio	12
2007/660/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2007, recante nomina di quattro membri olandesi e di quattro supplenti olandesi del Comitato delle regioni	15
2007/661/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2007, recante nomina di un membro e di un supplente italiani del Comitato delle regioni	16
2007/662/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2007, recante nomina di cinque membri e di tre supplenti sloveni del Comitato delle regioni	17
2007/663/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2007, che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 4660] ⁽¹⁾	18
2007/664/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2007, che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 4674] ⁽¹⁾	21


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

★ Decisione 2007/665/PESC del Consiglio, del 28 settembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)	27
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)	28

Rettifiche

★ Rettifica della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323 del 9.12.2005)	32
---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	74,4
	MK	39,0
	TR	117,1
	ZZ	76,8
0707 00 05	EG	151,2
	JO	162,5
	TR	137,0
	ZZ	150,2
0709 90 70	TR	113,4
	ZZ	113,4
0805 50 10	AR	67,6
	TR	87,6
	UY	81,6
	ZA	55,7
	ZW	52,6
	ZZ	69,0
0806 10 10	BR	250,1
	MK	44,5
	TR	117,4
	US	199,4
	ZZ	152,9
0808 10 80	AR	90,2
	AU	188,0
	CA	111,7
	CL	19,8
	MK	13,8
	NZ	81,4
	US	103,6
	ZA	86,5
	ZZ	86,9
0808 20 50	CN	64,1
	TR	124,2
	ZA	88,3
	ZZ	92,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2007 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2007****relativo al divieto di pesca dello scorfano nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali della zona CIEM V; nelle acque internazionali delle zone CIEM XII e XIV per le navi battenti bandiera della Lettonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2007.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

ALLEGATO

N.	54
Stato membro	Lettonia
Stock	RED/51214.
Specie	Scorfano (<i>Sebastes</i> spp.)
Zona	Acque comunitarie e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV
Data	18.9.2007

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

relativa alla conclusione di un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2007/658/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

L'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo aggiuntivo») è approvato a nome della Comunità.

vista la proposta della Commissione,

Il testo dell'accordo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) La Comunità, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera hanno negoziato e siglato un accordo aggiuntivo per estendere al Principato del Liechtenstein l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 ⁽¹⁾.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo aggiuntivo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.

(2) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo aggiuntivo,

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

ACCORDO AGGIUNTIVO**fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli**

la COMUNITÀ EUROPEA («la Comunità»), la CONFEDERAZIONE SVIZZERA («Svizzera») e il PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN («Liechtenstein»),

considerando quanto segue:

- (1) Il Liechtenstein costituisce un'unione doganale con la Svizzera a norma del trattato del 29 marzo 1923 fra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'inclusione del Liechtenstein nel territorio doganale svizzero («trattato doganale»).
- (2) In forza del trattato doganale, si applicano al Liechtenstein le disposizioni relative a un migliore accesso al mercato concesso dalla Svizzera ai prodotti agricoli originari della Comunità che sono oggetto dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 («accordo agricolo»).
- (3) Per la gestione dell'accordo agricolo e per garantire il suo corretto funzionamento, l'articolo 6 prevede l'istituzione di un comitato misto per l'agricoltura e l'articolo 19 dell'allegato 11 di un comitato misto veterinario, che possono modificare entrambi parti specifiche dell'accordo agricolo.
- (4) A norma dell'accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972, l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 si applica al Liechtenstein: il protocollo n. 3 stabilisce che i prodotti del Liechtenstein sono considerati prodotti di origine svizzera. L'articolo 4 dell'accordo agricolo prevede che le norme di origine applicabili ai sensi degli allegati 1, 2 e 3 sono quelle indicate nel protocollo n. 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.
- (5) Tutte le disposizioni dell'accordo agricolo, comprese eventuali modifiche apportate dai comitati misti, dovrebbero applicarsi al Liechtenstein. Parallelamente è opportuno sospendere, per quanto riguarda il Liechtenstein e per tutto il tempo in cui si applica ad esso l'accordo agricolo, le parti corrispondenti dell'accordo SEE, in particolare l'allegato I, l'allegato II, capitoli XII e XXVII, e il protocollo 47,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 («accordo agricolo»), comprese eventuali modifiche decise dal comitato misto per l'agricoltura e dal comitato misto veterinario, si applica al Liechtenstein.

2. Gli adeguamenti degli allegati 4-11 dell'accordo agricolo relativi al Liechtenstein figurano nell'allegato del presente accordo («accordo aggiuntivo») e ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

1. Per l'applicazione e lo sviluppo dell'accordo agricolo e senza alterarne la natura bilaterale, gli interessi del Liechtenstein sono rappresentati da un delegato del Liechtenstein nell'ambito della delegazione svizzera presso il comitato misto per l'agricol-

tura e il comitato misto veterinario e i rispettivi gruppi di lavoro.

2. Il comitato misto per l'agricoltura può modificare l'allegato del presente accordo aggiuntivo, a norma delle disposizioni degli articoli 6 e 11 dell'accordo agricolo. Il comitato misto veterinario può modificare l'allegato del presente accordo aggiuntivo per quanto concerne l'allegato 11 dell'accordo agricolo, a norma delle disposizioni dell'articolo 19 di detto allegato. Tali modifiche sono soggette all'approvazione del delegato del Liechtenstein.

Articolo 3

Il presente accordo aggiuntivo:

- a) entra in vigore il giorno della firma;

- b) può essere rescisso mediante comunicazione scritta alle altre parti. Esso decade dopo un anno dalla data della comunicazione;
- c) cessa di essere applicabile qualora non sia più in vigore l'accordo agricolo o il trattato doganale.

Articolo 4

Il presente accordo aggiuntivo è redatto in triplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми септември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de septiembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého sedmého září dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende september to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta septembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty seventh day of September in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre duemilasette.

Briselē, divi tūkstoši septītā gada divdesmit septītajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų rugsėjo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezzer-hetedik év szeptember havának huszonhatedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgha u għoxrin jum ta' Settembru tas-sena elfejn u sebgha.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste september tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego września roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Setembro de dois mil e sete.

Íntocmit la Bruxelles, douăzeci și șapte septembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho septembra dvetisícisedem.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega septembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde september tjugohundrasju.

За Европейската общност
 Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 Az Európai Közösség részéről
 Ghall-Komunitá Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Pentru Comunitatea Europeană
 Za Európske spoločenstvo
 Za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar



За Конфедерация Швейцария
 Por la Confederación Suiza
 Za Švýcarskou konfederaci
 For Det Schweiziske Forbund
 Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
 Šveitsi Konföderatsiooni nimel
 Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
 For the Swiss Confederation
 Pour la Confédération suisse
 Per la Confederazione svizzera
 Šveices Konfederācijas vārdā
 Šveicarijos Konfederacijos vardu
 A Svájci Államszövetség részéről
 Ghall-Konfederazzjoni Žvizzera
 Voor de Zwitserse Bondsstaat
 W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
 Pela Confederação Suíça
 Pentru Confederația Elvețiană
 Za Švajčiarsku konfederáciu
 Za Švicarsko konfederacijo
 Sveitsin valaliiton puolesta
 För Schweiziska edsförbundet



За Княжество Лихтенщайн
 Por el Principado de Liechtenstein
 Za Lichtenštejské knížectví
 For Fyrstendømmet Liechtenstein
 Für das Fürstentum Liechtenstein
 Liechtensteini Vürstiriigi nimel
 Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
 For the Principality of Liechtenstein
 Pour la Principauté de Liechtenstein
 Per il Principato del Liechtenstein
 Lihtenšteinas Firstistes vārdā
 Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu
 A Liechtensteini Hercegség részéről
 Ghall-Principat ta' Liechtenstein
 Voor het Vorstendom Liechtenstein
 W imieniu Księstwa Liechtensteinu
 Pelo Principado do Liechtenstein
 Pentru Principatul Liechtenstein
 Za Lichtenštajnské kniežatstvo
 Za Kneževino Lihtenštajn
 Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta
 För Furstendömet Liechtenstein



ALLEGATO
dell'accordo aggiuntivo

Principio

Le leggi e obblighi, disposizioni giuridiche, elenchi, nomi e termini previsti per la Svizzera nell'accordo agricolo si applicano anche al Liechtenstein, fatti salvi i seguenti adeguamenti e aggiunte.

Se alle autorità cantonali svizzere vengono assegnati doveri, responsabilità e poteri, essi spettano anche ai competenti enti governativi del Liechtenstein. Per le questioni gestite dalle autorità agricole cantonali, l'Ufficio agricolo («Landwirtschaftsamt»), Dr. Grass-Strasse 10, FL-9490 Vaduz, e, per le questioni gestite dalle autorità veterinarie e alimentari cantonali, l'Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie (OFV) («Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen»), Postplatz 2, FL-9494 Schaan.

Sono inoltre competenti per il Liechtenstein organizzazioni private a cui sono stati assegnati compiti specifici (ad esempio organismi di ispezione e certificazione), se non diversamente stabilito qui di seguito.

Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati da 4 a 11 dell'accordo agricolo

Allegato 4 relativo al settore fitosanitario

Allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali

Allegato 6 relativo al settore delle sementi

Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Denominazioni protette per prodotti vinicoli originari del Liechtenstein (nel senso dell'articolo 6 dell'allegato 7)

Indicazioni geografiche

Vini di qualità

— Balzers

— Benden

— Eschen

— Eschnerberg

— Gamprin

— Mauren

— Ruggell

— Schaan

— Schellenberg

— Triesen

— Vaduz

Vini da tavola con indicazione geografica

— Liechtensteiner Oberländer Landwein

— Liechtensteiner Unterländer Landwein

Menzioni tradizionali

- Ablast
- Appellation d'origine contrôlée
- Auslese Liechtenstein
- Beerenauslese
- Beerle
- Beerli
- Beerliwein
- Eiswein
- Federweiss ⁽¹⁾
- Grand Cru Liechtenstein
- Kretzer
- Landwein
- Sélection Liechtenstein
- Strohwein
- Süsdruck
- Trockenbeerenauslese
- Weissherbst

Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Denominazioni protette per acquaviti originarie del Liechtenstein (nel senso dell'articolo 4 dell'allegato 8)

Acquavite di vinaccia

- Balzner Marc
- Banderer Marc
- Eschner Marc
- Eschnerberger Marc
- Gampriner Marc
- Maurer Marc
- Ruggeller Marc
- Schaaner Marc
- Schellenberger Marc
- Triesner Marc
- Vaduzer Marc

⁽¹⁾ Fatto salvo l'uso della menzione tradizionale tedesca «Federweißer» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, in conformità del paragrafo 34c del regolamento tedesco sui vini e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, modificato.

Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Sistema Traces

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie (OFV, «Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen»), integrerà il Liechtenstein nel sistema Traces, a norma della decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004.

Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

Le norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero, definite all'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo, capitolo 1, punto III, si applicheranno, per quanto pertinenti, al Liechtenstein.

Per il Liechtenstein le parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, a cui si fa riferimento nell'allegato corrispondente sono: il Liechtenstein.

Legislazione

Nel caso del Liechtenstein, la legge del Liechtenstein sulla protezione degli animali (TschG) del 20 dicembre 1988, LGBl. 1989 Nr. 3, LR 455.0 e l'ordinanza del Liechtenstein sulla protezione degli animali (TschV), del 12 giugno 1990, LGBl. 1990 Nr. 33, LR 455.01 sostituiranno l'ordinanza sulla protezione degli animali (SR 455.1) che figura, per quanto riguarda la Svizzera, all'appendice 5, capitolo 3, titolo III Protezione degli animali, punto 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2007

che autorizza la Francia ad applicare un'accisa di aliquota ridotta sul rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare e abroga la decisione 2002/166/CE del Consiglio

(2007/659/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, le disposizioni del trattato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale di queste regioni, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato, comprese le politiche comuni, a queste regioni. Nell'adottare tali misure, il Consiglio tiene conto di settori quali, per esempio, la politica fiscale e delle caratteristiche e dei vincoli particolari delle regioni ultraperiferiche, senza nuocere all'integrità e alla coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, inclusi il mercato interno e le politiche comuni.

(2) In base a tali disposizioni del trattato, nel caso dei dipartimenti francesi d'oltremare il Consiglio ha adottato la decisione 2002/166/CE, del 18 febbraio 2002, che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum denominato «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare ⁽²⁾. Rispetto all'aliquota fiscale applicata ai prodotti analoghi non provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare, l'aliquota

ridotta può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽³⁾, ma non inferiore di oltre il 50 % all'aliquota normale dell'accisa nazionale sull'alcole. La decisione del Consiglio si applica fino al 31 dicembre 2009. Era previsto che fosse presentata una relazione intermedia al riguardo al più tardi nel giugno 2006.

(3) Il 27 dicembre 2005 le autorità francesi hanno presentato un bilancio intermedio, sostenendo che era indispensabile mantenere il dispositivo fiscale applicato al rum tradizionale commercializzato sul mercato della Francia continentale. Inoltre, considerato l'andamento del mercato comunitario del rum, che favorisce sostanzialmente i prodotti originari di paesi terzi, e tenuto conto dell'importanza economica e sociale della filiera e del carattere strutturale delle condizioni di produzione, che limitano la produttività della filiera nei dipartimenti d'oltremare e rendono difficile continuare a garantire la presenza della loro produzione sul mercato comunitario, la Francia ha chiesto di estendere in termini di volume e di durata il dispositivo fiscale applicato al rum tradizionale sul suo mercato continentale.

(4) Preservare nei dipartimenti d'oltremare la filiera canna-zucchero-rum è indispensabile per assicurarne l'equilibrio economico e sociale. Infatti, nei tre dipartimenti maggiormente interessati, la Riunione, Guadalupa e Martinica, questa filiera è all'origine di un fatturato annuo di più di 250 000 000 EUR e dà lavoro a circa 40 000 persone, di cui 22 000 in posti di lavoro in rapporto diretto con la produzione di rum. Si devono anche considerare gli effetti positivi della coltura della canna sulla salvaguardia dell'ambiente nei dipartimenti d'oltremare. Oltre alle banane, questa filiera è l'unica attività esportatrice di entità considerevole in regioni il cui tasso di copertura degli scambi non supera il 7 % delle importazioni. Quindi che la Francia continui ad applicare, in deroga all'articolo 90 del trattato, un'accisa di aliquota ridotta sul rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare è necessario e giustificato allo scopo di non mettere a repentaglio lo sviluppo di queste regioni.

(5) La revisione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, effettuata nel febbraio 2006, contribuisce in parte alla sopravvivenza della filiera. È infatti prevista l'introduzione di misure di sostegno a favore

⁽¹⁾ Parere del 25 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

- della filiera nell'ambito del programma Posei [regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽¹⁾]. Tali misure si configurano come aiuti non soltanto comunitari ma anche nazionali, aventi lo scopo di migliorare la competitività della filiera canna-zucchero-rum dei dipartimenti d'oltremare. Tuttavia, queste misure non sempre consentono di compensare lo smantellamento progressivo delle protezioni doganali e di preservare le quote di mercato dei dipartimenti d'oltremare per il rum.
- (6) Date le ristrette dimensioni del mercato locale, le distillerie dei dipartimenti d'oltremare possono proseguire le loro attività soltanto se beneficiano di un sufficiente accesso al mercato della Francia continentale, che costituisce lo sbocco essenziale della loro produzione di rum (oltre il 50 % del totale).
- (7) Il deficit concorrenziale del rum tradizionale sul mercato comunitario, dovuto essenzialmente agli elevati prezzi di commercializzazione, è il risultato della situazione dei prezzi di costo, che si è ancora aggravata dal 2001 con un forte aumento nei dipartimenti d'oltremare non soltanto dei costi di produzione ma anche dei costi del lavoro. Per di più, il rum dei dipartimenti d'oltremare è soggetto alle norme comunitarie di regolamentazione, il che richiede ingenti investimenti non produttivi. Dal 2001 gli investimenti effettuati nei dipartimenti d'oltremare sono stati superiori a 45 500 000 EUR, che rappresentano il 47 % del totale, di cui oltre la metà destinata alla salvaguardia dell'ambiente. I fondi strutturali hanno concesso aiuti per alcuni di questi investimenti, ma non per i costi di esercizio che ne derivano, i quali gravano dunque sul prezzo di costo del rum nella misura del 10-15 % a seconda delle distillerie.
- (8) L'insieme di questi costi, che sono aumentati notevolmente dal 2001, pone le imprese dei dipartimenti d'oltremare in situazioni finanziarie difficili. Per assicurare la sopravvivenza della filiera, l'unica soluzione consiste nell'ammortizzare tali oneri incrementando i quantitativi di produzione.
- (9) Dal 2002 il quantitativo totale immesso nel mercato comunitario è calato del 12 %, passando da 176 791 ettolitri di alcole puro (HAP) a 155 559 HAP. Quindi la sopravvivenza della filiera rum nei dipartimenti d'oltremare è stata possibile soltanto grazie al mercato della Francia continentale, nel quale il rum di questi dipartimenti è soggetto a un regime fiscale specifico che gli consente di compensare parzialmente il suo elevato prezzo di costo. Allo scopo di preservare l'attività della filiera canna-zucchero-rum dei dipartimenti d'oltremare, è necessario sostenere la competitività del loro rum tradizionale sul mercato continentale francese. È quindi opportuno rivedere i quantitativi di rum tradizionale originario dei dipartimenti d'oltremare ai quali si possa applicare un'aliquota ridotta dell'accisa per la loro immissione in consumo su tale mercato.
- (10) L'agevolazione fiscale autorizzata dalla presente decisione non va oltre quanto è necessario ai produttori di rum tradizionale per far fronte ai loro elevati costi di produzione.
- (11) Per assicurare che la presente decisione non leda l'integrità del mercato interno, i quantitativi di rum originari dei dipartimenti d'oltremare che possono beneficiare di tale provvedimento non possono, come del resto già in precedenza, essere superiori ai flussi commerciali registrati in questi ultimi anni, a seconda delle origini dell'approvvigionamento del mercato.
- (12) Tenuto conto della necessità di creare un clima di certezza del diritto per gli operatori della filiera canna-zucchero-rum e considerata la durata di ammortamento delle attrezzature e delle sedi di produzione, e anche per coerenza con altre norme comunitarie relative alla filiera, è opportuno mantenere tale deroga fino a tutto il 2012.
- (13) Tuttavia, nel concedere tale estensione temporale, si deve prevedere l'obbligo della presentazione di una relazione intermedia, che consenta alla Commissione di valutare se persistano i motivi che hanno giustificato la concessione della deroga fiscale ed eventualmente di esaminare la necessità di rivederne la durata o i quantitativi in funzione dell'andamento del mercato comunitario del rum.
- (14) La decisione 2002/166/CE dovrebbe essere sostituita.
- (15) La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 90 del trattato, la Francia è autorizzata a prorogare l'applicazione, nel suo territorio continentale, al rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare di un'accisa di aliquota inferiore all'aliquota integrale sull'alcole stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è limitata al rum quale è definito nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ⁽²⁾, e nella fattispecie al rum prodotto nei dipartimenti d'oltremare a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico pari o superiore a 225 grammi all'ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico volumico acquisito pari o superiore a 40 % vol.

⁽¹⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

Articolo 3

1. L'aliquota ridotta dell'accisa da applicare al prodotto di cui all'articolo 2 è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro.

2. L'aliquota ridotta può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 50 % alla normale aliquota dell'accisa nazionale sull'alcole.

Articolo 4

Entro il 30 giugno 2010 la Francia trasmetterà una relazione alla Commissione, per consentirle di valutare se persistano i motivi che hanno giustificato la concessione della riduzione dell'aliquota e l'eventuale necessità di adeguare il contingente in considerazione dell'andamento del mercato.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 6

1. La decisione 2002/166/CE è abrogata.

2. I riferimenti alla decisione abrogata vanno intesi come riguardanti la presente decisione.

Articolo 7

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 9 ottobre 2007****recante nomina di quattro membri olandesi e di quattro supplenti olandesi del Comitato delle regioni**

(2007/660/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo olandese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006 — 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla fine dei mandati del sig. BIJMAN e del sig. LOKKER. Due seggi di membri sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. JANSEN e del sig. HOES. Quattro seggi di supplenti sono divenuti vacanti in seguito alla fine dei mandati del sig. van GELDER, del sig. SWIERSTRA, del sig. van DIESEN e del sig. EURLINGS,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

quali membri:

il sig. Co VERDAAS, gedeputeerde in de provincie Gelderland,

la sig.ra Johanna MAIJ-WEGGEN, Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant,

il sig. Léon FRISSEN, Commissaris der Koningin in de provincie Limburg,

il sig. Rob BATS, gedeputeerde in de provincie Drenthe,

e

quali supplenti:

la sig.ra Carla PEIJS, Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland,

il sig. Sjoerd GALEMA, gedeputeerde in de provincie Friesland,

il sig. Joop BINNEKAMP, gedeputeerde in de provincie Utrecht,

il sig. Dick BUURSINK, gedeputeerde in de provincie Overijssel.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F. TEIXEIRA DOS SANTOS

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2007
recante nomina di un membro e di un supplente italiani del Comitato delle regioni
(2007/661/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni si è reso vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. GUARISCHI. Un seggio di supplente si rende vacante in seguito alla nomina a membro del sig. SCOMA,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a) quale membro:

il sig. Francesco SCOMA, deputato regionale dell'Assemblea regionale siciliana (modifica del mandato);

e

b) quale supplente:

il sig. Sante ZUFFADA, consigliere della Regione Lombardia.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F. TEIXEIRA DOS SANTOS

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 9 ottobre 2007****recante nomina di cinque membri e di tre supplenti sloveni del Comitato delle regioni**

(2007/662/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo sloveno,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006 - 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Cinque seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla fine dei mandati del sig. SOVIČ, del sig. KOVAČIČ, della sig.ra PEČAN, del sig. ŠTEBE e del sig. HALB. Due seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla fine del mandato del sig. COLARIČ e alle dimissioni del sig. KOVŠE. Un seggio di supplente del Comitato delle regioni diviene vacante in seguito alla nomina a membro della sig.ra MAJČEN (modifica del mandato),

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a) quali membri:

il sig. Franci ROKAVEC, župan Občine Litija,

il sig. Franci VOVK, župan Občine Dolenjske Toplice,

la sig.ra Irena MAJČEN, županja Občine Slovenska Bystrica (modifica del mandato),

il sig. Aleš ČERIN, podžupan Mestne občine Ljubljana,

la sig.ra Jasmina VIDMAR, članica občinskega sveta Mestne občine Maribor;

e

b) quali supplenti:

il sig. Antón ŠTIHEC, župan Mestne občine Murska Sobota,

il sig. Blaž MILAVEC, župan Občine Sodražica,

il sig. Jure EGLIČ, podžupan Občine Tržič.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F. TEIXEIRA DOS SANTOS

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2007

che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 4660]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/663/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) In seguito al recente manifestarsi di focolai dell'afta epizootica in Gran Bretagna è stata adottata la decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽³⁾, allo scopo di rafforzare le misure di controllo della malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽⁴⁾.

(2) La decisione 2007/554/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione, dalle aree ad alto e basso rischio della Gran Bretagna, di prodotti ritenuti sicuri che sono stati fabbricati prima che il Regno Unito varasse le restrizioni, da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a

restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

(3) Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno riformulare il primo e il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 6, della decisione 2007/554/CE.

(4) È opportuno consentire, a specifiche condizioni di certificazione, la spedizione di sperma ed embrioni congelati di animali delle specie ovina e caprina importati nel Regno Unito in conformità della legislazione comunitaria e immagazzinati separatamente da sperma, ovuli ed embrioni dei quali non è autorizzata la spedizione dalle aree ad alto e basso rischio elencate agli allegati I e II della decisione 2007/554/CE. Occorre introdurre condizioni supplementari relative alla certificazione e l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) di tale decisione dovrebbe pertanto essere modificato.

(5) È anche opportuno modificare i requisiti di certificazione di cui alla decisione 2007/554/CE per quanto riguarda i prodotti di origine animale, compresi gli alimenti per animali da compagnia, che sono stati sottoposti a trattamento termico efficace nell'inattivare il virus dell'afta epizootica eventualmente presente in un determinato prodotto. L'articolo 8, paragrafi 4 e 6 di tale decisione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6) Inoltre, è necessario un chiarimento rispetto alle parti del territorio del Regno Unito interessate dalle misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri in relazione agli animali di specie esposte alla malattia e spediti durante il periodo in cui gli animali avrebbero potuto essere spediti dalle parti del Regno Unito non comprese nella zona di sorveglianza istituita nella contea del Surrey in relazione ai due focolai confermati nell'agosto 2007. L'articolo 13, paragrafo 2 della decisione 2007/554/CE dovrebbe pertanto essere modificato in modo da essere riferito specificamente alla Gran Bretagna.

(7) La decisione 2007/554/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/608/CE (GU L 241 del 14.9.2007, pag. 26).

⁽⁴⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/554/CE è modificata come segue:

(1) All'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, in un macello situato in un'area elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati, purché tali carni fresche siano immesse sul mercato solo nelle aree di cui agli allegati I e II e soddisfino le seguenti condizioni:

- a) queste carni fresche recano tutte il bollo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 2002/99/CE o alla decisione 2001/304/CE;
- b) il macello opera sotto rigoroso controllo veterinario;
- c) le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori del Regno Unito.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.»

(2) L'articolo 6 è modificato come segue:

- a) Al paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
 - «b) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina, allo sperma congelato della specie suina e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE o 92/65/CEE, e i quali dal momento della loro intro-

duzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma, dagli ovuli e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1.»

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

«6. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna lo sperma ovino o caprino congelato spedito dal Regno Unito negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

“Sperma ovino/caprino congelato conforme alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.”

7. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna gli embrioni ovini o caprini congelati spediti dal Regno Unito negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

“Embrioni ovini/caprini congelati conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.”

(3) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) ed f) del presente articolo, è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa comunitaria, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.»

b) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.»

(4) All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2007.

«2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 della decisione 90/424/CEE del Consiglio e le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi dal Regno Unito adottano le misure precauzionali adeguate in relazione agli animali sensibili spediti dalla Gran Bretagna fra il 15 luglio 2007 e il 13 settembre 2007, compresi isolamento e ispezione clinica, se del caso in combinazione con analisi di laboratorio volte a individuare o escludere la presenza di un'infezione dovuta al virus dell'afta epizootica, e se necessario le misure di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/85/CE.»

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2007****che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito***[notificata con il numero C(2007) 4674]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2007/664/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica in Gran Bretagna è stata adottata la decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽³⁾, allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽⁴⁾.

(2) La decisione 2007/554/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione, dalle aree ad alto e basso rischio della Gran Bretagna, di prodotti ritenuti sicuri che sono stati fabbricati prima che il Regno Unito varasse le restrizioni, da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

(3) Dalle informazioni fornite dal Regno Unito risulta opportuno stabilire norme per la spedizione di determinate categorie di carne da alcune aree in cui non è stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per almeno 90 giorni prima della macellazione, e che rispettano determinate condizioni specifiche. Pertanto, occorre aggiungere alla decisione 2007/554/CE un nuovo allegato III elencante tali aree.

(4) Inoltre, si sono incontrati problemi per quanto riguarda la fornitura di alcuni dispositivi medici prodotti in conformità della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ⁽⁵⁾, fabbricati utilizzando tessuti animali trattati in modo da renderli non vitali e incapaci di trasmettere la malattia. Detti dispositivi dovrebbero pertanto essere esentati dal divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma della decisione 2007/554/CE.

(5) Per garantire la coerenza della legislazione comunitaria, la decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1° marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE ⁽⁶⁾ dovrebbe essere utilizzata per la descrizione delle aree elencate all'allegato III della decisione 2007/554/CE aggiunto dalla presente decisione.

(6) Data la situazione della malattia nel Regno Unito è necessario prolungare l'applicazione della decisione 2007/554/CE fino al 15 novembre 2007.

(7) La decisione 2007/554/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/608/CE (GU L 241 del 14.9.2007, pag. 26).

⁽⁴⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽⁵⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2006/924/CE (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/554/CE è così modificata:

(1) All'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:

a) siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b) risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i) essere state ottenute anteriormente al 15 luglio 2007; oppure

ii) provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della data della macellazione e macellati al di fuori delle aree elencate agli allegati I e II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica ("selvaggina selvatica"), da animali uccisi al di fuori di tali aree; oppure

iii) essere conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e);

c) siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica ("selvaggina d'allevamento"), come indicato alle rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell'allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:

i) gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione presso aziende situate all'interno delle aree specificate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica durante almeno tale periodo;

ii) nei 30 giorni precedenti alla data del trasporto verso il macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento, prima della data della macellazione presso l'azienda, gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata al centro di una zona con un raggio minimo

di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica durante almeno tale periodo;

iii) nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 giorni precedenti alla data di carico o, nel caso della selvaggina d'allevamento, precedenti alla data della macellazione presso l'azienda, salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice che soddisfa le condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni;

iv) gli animali o, nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda, le carcasse sono stati trasportati sotto controllo ufficiale dall'azienda di cui al punto ii) direttamente al macello designato, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico;

v) gli animali sono stati macellati in meno di 24 ore dopo l'arrivo al macello e separatamente dagli animali per le cui carni non è autorizzata la spedizione dall'area indicata all'allegato I;

d) siano carni fresche indicate col segno + alla colonna 8 dell'allegato III ottenute da selvaggina selvatica uccisa in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica per un periodo di almeno 90 giorni precedenti alla data di uccisione e situate a una distanza di almeno 20 km dalle aree non indicate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III;

e) le carni di cui alle lettere c) e d) inoltre devono soddisfare le seguenti condizioni:

i) la loro spedizione può essere autorizzata solo dalle autorità veterinarie competenti del Regno Unito se lo stabilimento che effettua la spedizione è situato all'interno delle aree di cui alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III;

ii) le carni sono sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell'area di cui all'allegato I;

iii) durante l'ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso lo stabilimento che effettua la spedizione, o nel caso di macellazione presso l'azienda della selvaggina d'allevamento nell'azienda di cui alla lettera c), punto ii), o ancora nel caso della selvaggina selvatica nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non sono risultati segni clinici o post mortem dell'afta epizootica;

- iv) le carni sono rimaste presso gli stabilimenti o le aziende di cui al punto iii) del presente paragrafo per almeno 24 ore successivamente all'ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d);
- v) nel caso in cui sia stata diagnosticata l'afta epizootica negli stabilimenti o aziende di cui al punto iii) del presente paragrafo, ogni ulteriore preparazione di carni destinata alla spedizione al di fuori dell'area elencata nell'allegato I è autorizzata solo successivamente alla macellazione di tutti gli animali presenti, alla rimozione di tutte le carni e di tutti gli animali morti, e non prima di 24 ore dopo il completamento della pulizia e disinfezione totale degli stabilimenti o aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
- vi) le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti e delle aziende da esse approvati ai fini dell'applicazione delle lettere c), d) ed e).»

(2) L'articolo 8 è così modificato:

- a) Al paragrafo 2, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
- «j) i medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, i dispositivi medici prodotti utilizzando tessuti animali resi non vitali e incapaci di trasmettere la malattia di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera g) della direttiva 93/42/CEE, i medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/82/CE, e i medicinali in fase di sperimentazione di cui alla direttiva 2001/20/CE.»

b) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio o come medicinali o dispositivi medici, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione "solo per diagnosi in vitro" oppure "per esclusivo uso di laboratorio" oppure "medicinali" o "dispositivi medici".»

- (3) All'articolo 17, la data del «15 ottobre 2007» è sostituita da quella del «15 novembre 2007».
- (4) È aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO III

1	2	3	4	5	6	7	8
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa	B	S/G	P	FG	WG
Isole scozzesi	131	Shetland Islands	+	+	+		
	123	Orkney Islands	+	+	+		
	124	NA H-Eileanan An Iar	+	+	+		
Scozia	121	Highland	+	+	+		
	122	Moray	+	+	+		
	126	Aberdeenshire	+	+	+		
	128	Aberdeen City	+	+	+		
	79	Angus	+	+	+		
	81	Dundee City	+	+	+		
	80	Clackmannanshire	+	+	+		
	90	Perth & Kinross	+	+	+		
	127	Fife	+	+	+		
	85	Falkirk	+	+	+		
	88	Midlothian	+	+	+		
	96	West Lothian	+	+	+		
	129	City of Edinburgh	+	+	+		
	130	East Lothian	+	+	+		
	92	Scottish Borders	+	+	+		
	94	Stirling	+	+	+		
	125	Argyll and Bute	+	+	+		
	83	East Dunbartonshire	+	+	+		
	84	East Renfrewshire	+	+	+		
	86	City of Glasgow	+	+	+		
	87	Inverclyde	+	+	+		
	89	North Lanarkshire	+	+	+		
	91	Renfrewshire	+	+	+		
93	South Lanarkshire	+	+	+			
95	West Dunbartonshire	+	+	+			
82	East Ayrshire	+	+	+			
132	North Ayrshire	+	+	+			
133	South Ayrshire	+	+	+			
134	Dumfries & Galloway	+	+	+			
Inghilterra	141	Cumbria	+	+	+		
	169	Northumberland	+	+	+		
	10	Gateshead	+	+	+		
	16	Newcastle upon Tyne	+	+	+		
	17	North Tyneside	+	+	+		
	26	South Tyneside	+	+	+		
	29	Sunderland	+	+	+		
	144	Durham	+	+	+		
	52	Darlington	+	+	+		
	55	Hartlepool	+	+	+		
	58	Middlesbrough	+	+	+		
	64	Redcar and Cleveland	+	+	+		
	69	Stockton-on-Tees	+	+	+		

1	2	3	4	5	6	7	8
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa	B	S/G	P	FG	WG
	151	Lancashire	+	+	+		
	38	Blackburn with Darwen	+	+	+		
	39	Blackpool	+	+	+		
	176	North Yorkshire excluding Selby	+	+	+		
	177	Selby District	+	+	+		
	78	York	+	+	+		
	53	East Riding of Yorkshire	+	+	+		
	45	City of Kingston upon Hull	+	+	+		
	60	North East Lincolnshire	+	+	+		
	61	North Lincolnshire	+	+	+		
	32	West Yorkshire consisting of Wakefield District	+	+	+		
	11	Kirklees District	+	+	+		
	6	Calderdale District	+	+	+		
	4	Bradford	+	+	+		
	13	Leeds	+	+	+		
	1	South Yorkshire consisting of Barnsley District	+	+	+		
	8	Doncaster District	+	+	+		
	20	Rotherham District	+	+	+		
	24	Sheffield District	+	+	+		
	30	Greater Manchester consisting of Tameside District	+	+	+		
	18	Oldham District	+	+	+		
	19	Rochdale District	+	+	+		
	5	Bury District	+	+	+		
	3	Bolton District	+	+	+		
	21	Salford District	+	+	+		
	31	Trafford District	+	+	+		
	15	Manchester District	+	+	+		
	27	Stockport District	+	+	+		
	34	Wigan District	+	+	+		
	12	Merseyside consisting of Knowsley District	+	+	+		
	14	Liverpool District	+	+	+		
	23	Sefton District	+	+	+		
	28	St. Helens District	+	+	+		
	74	Warrington	+	+	+		
	140	Cheshire County	+	+	+		
	54	Halton	+	+	+		
	35	Wirral District	+	+	+		
	142	Derbyshire County	+	+	+		
	44	City of Derby	+	+	+		
	157	Nottinghamshire County	+	+	+		
	47	City of Nottingham	+	+	+		
	153	Lincolnshire	+	+	+		
	159	Shropshire	+	+	+		
	71	Telford and Wrekin	+	+	+		
	161	Staffordshire County	+	+	+		
	50	City of Stoke-on-Trent	+	+	+		

1	2	3	4	5	6	7	8
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa	B	S/G	P	FG	WG
	170	Devon County	+	+	+		
	73	Torbay	+	+	+		
	136	Plymouth	+	+	+		
	171	Cornwall County	+	+	+		
	172	Isles of Scilly	+	+	+		
	114	Isle of Wight	+	+	+		
Galles	115	Sir Ynys Mon — Isle of Anglesey	+	+	+		
	116	Gwynedd	+	+	+		
	103	Conwy	+	+	+		
	108	Sir Ddinbych-Denbigshir	+	+	+		
	111	Sir Y Fflint-Flintshire	+	+	+		
	113	Wrexham-Wrexham	+	+	+		
	173	North Powys	+	+	+		
	174	South Powys	+	+	+		
	118	Sir Ceredigion-Ceredigion	+	+	+		
	110	Sir Gaerfyrddin-Carmarthen	+	+	+		
	119	Sir Benfro-Pembrokeshire	+	+	+		
	97	Abertawe-Swansea	+	+	+		
	102	Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot	+	+	+		
	105	Pen-y-Bont Ar Ogwr — Bridgend	+	+	+		
	107	Rhondda/Cynon/Taf	+	+	+		
	99	Bro Morgannwg-The Valee of Glamorgan	+	+	+		
	98	Bleanau Gwent	+	+	+		
	112	Tor-Faen — Tor Faen	+	+	+		
	101	Casnewydd — Newport	+	+	+		
	104	Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil	+	+	+		
	100	Caerffili — Caerphilly	+	+	+		
	117	Caerdydd — Cardiff	+	+	+		
	109	Sir Fynwy — Monmouthshire	+	+	+		

ADNS = Codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B = carni bovine

S/G = carni ovine e caprine

P = carni suine

FG = selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'fta epizootica

WG = selvaggina selvatica di specie sensibili all'fta epizootica»

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2007/665/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2007

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/369/PESC relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) ⁽¹⁾.
- (2) L'articolo 12, paragrafo 5, dell'azione comune 2007/369/PESC dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato.
- (3) Il 13 settembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita se del caso dal segretario generale/alto rappresentante, in caso di future operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi ad avviare negoziati con paesi terzi per concludere accordi sulla base del modello di accordo tra l'Unione europea e un paese terzo sulla partecipazione di un paese terzo ad un'operazione dell'Unione europea di gestione civile delle crisi. Su tale base, la presidenza ha negoziato un accordo con la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).
- (4) È opportuno approvare il presente accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PINHO

⁽¹⁾ GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33.

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)**

L'UNIONE EUROPEA (UE)

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

- dell'adozione, il 30 maggio 2007, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'azione comune 2007/369/PESC relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) ⁽¹⁾,
- dell'invito alla Repubblica di Croazia a partecipare all'EUPOL AFGHANISTAN,
- della decisione della Repubblica di Croazia di partecipare all'EUPOL AFGHANISTAN,
- della decisione del comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione del contributo della Repubblica di Croazia all'EUPOL AFGHANISTAN,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Partecipazione all'operazione**

1. La Repubblica di Croazia aderisce all'azione comune 2007/369/PESC nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'EUPOL AFGHANISTAN, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2. Il contributo della Repubblica di Croazia all'EUPOL AFGHANISTAN lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

3. La Repubblica di Croazia garantisce che il suo personale partecipante all'EUPOL AFGHANISTAN effettui la propria missione conformemente:

- all'azione comune 2007/369/PESC e alle eventuali successive modifiche,

- al piano operativo,

- alle misure di attuazione.

4. Il personale distaccato dalla Repubblica di Croazia presso l'EUPOL AFGHANISTAN conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'EUPOL AFGHANISTAN.

5. La Repubblica di Croazia informa a tempo debito il capo-missione dell'EUPOL AFGHANISTAN e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPOL AFGHANISTAN.

6. Il personale distaccato presso l'EUPOL AFGHANISTAN è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Croazia. Il personale distaccato presso l'EUPOL AFGHANISTAN fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

⁽¹⁾ GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33.

*Articolo 2***Status del personale**

1. Lo status del personale messo a disposizione dell'EUPOL AFGHANISTAN da parte della Repubblica di Croazia è disciplinato dall'accordo sullo status della missione concluso tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan.

2. Fatto salvo l'accordo di cui al paragrafo 1, la Repubblica di Croazia esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'EUPOL AFGHANISTAN.

3. La Repubblica di Croazia è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'EUPOL AFGHANISTAN, formulate da un qualsiasi membro del suo personale o concernenti lo stesso. La Repubblica di Croazia è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle leggi e regolamenti nazionali.

4. La Repubblica di Croazia si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'EUPOL AFGHANISTAN e a farlo all'atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

5. L'Unione europea garantisce che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo in relazione alla partecipazione della Repubblica di Croazia all'EUPOL AFGHANISTAN e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

*Articolo 3***Informazioni classificate**

1. La Repubblica di Croazia adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾, e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il capomissione dell'EUPOL AFGHANISTAN.

2. Le disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate dell'UE ⁽²⁾, del 10 aprile 2006, si applicano nell'ambito dell'EUPOL AFGHANISTAN.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

⁽²⁾ GU L 116 del 29.4.2006, pag. 74.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Tutto il personale partecipante all'EUPOL AFGHANISTAN resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell'EUPOL AFGHANISTAN, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e di controllo.

3. Il capomissione guida l'EUPOL AFGHANISTAN e ne assume la gestione quotidiana.

4. La Repubblica di Croazia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'EUPOL AFGHANISTAN, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti che prendono parte all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo.

5. Il capomissione dell'EUPOL AFGHANISTAN è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

6. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Croazia per rappresentarne il contingente nazionale in sede di EUPOL AFGHANISTAN. L'NPC riferisce al capomissione dell'EUPOL AFGHANISTAN su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

7. La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Repubblica di Croazia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPOL AFGHANISTAN alla data di conclusione dell'operazione.

*Articolo 5***Aspetti finanziari**

1. La Repubblica di Croazia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione tranne i costi soggetti a finanziamento comune, in base al bilancio operativo dell'operazione.

2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dell'Afghanistan, la Repubblica di Croazia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

*Articolo 6***Contributo al bilancio operativo**

Dato che la partecipazione della Repubblica di Croazia rappresenta un contributo importante che è essenziale per l'operazione, la Repubblica di Croazia è esentata dal versamento di contributi al bilancio operativo dell'EUPOL AFGHANISTAN.

*Articolo 7***Disposizioni di attuazione dell'accordo**

Qualsiasi accordo tecnico e amministrativo necessario ai fini dell'attuazione del presente accordo è concluso tra il segretario generale/alto rappresentante e le autorità competenti della Repubblica di Croazia.

*Articolo 8***Inadempienza**

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo tramite notifica scritta inoltrata per via diplomatica con un mese di anticipo.

*Articolo 9***Composizione delle controversie**

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente, per via diplomatica, la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Croazia all'operazione.

Fatto a Brdo pri Kranju, addì quattro ottobre duemilasette in lingua inglese in duplice esemplare.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Croazia



ALLEGATO

Dichiarazioni

di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5

DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE

«Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano l'azione comune 2007/369/PESC, del 30 maggio 2007, relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica di Croazia per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'ambito dell'EUPOL AFGHANISTAN, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica di Croazia nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUPOL AFGHANISTAN, salvo in caso di colpa grave o di comportamento doloso, o
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Repubblica di Croazia, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN proveniente dalla Repubblica di Croazia nell'utilizzare detti mezzi.»

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

«La Repubblica di Croazia che applica l'azione comune 2007/369/PESC, del 30 maggio 2007, relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all'EUPOL AFGHANISTAN per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'ambito dell'EUPOL AFGHANISTAN qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUPOL AFGHANISTAN, salvo in caso di colpa grave o di comportamento doloso, o
 - risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'EUPOL AFGHANISTAN, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN nell'utilizzare detti mezzi.»
-

RETTIFICHE

 Rettifica della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 323 del 9 dicembre 2005)

1) A pagina 30, articolo 58 «Modifiche della direttiva 92/49/CEE»:

a) punto 2, frase introduttiva:

anziché: «2) All'articolo 16, i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti»;

leggi: «2) All'articolo 16, i paragrafi 4, 5 e 5 *bis* sono sostituiti dai seguenti»;

b) punto 2, quarto trattino, testo sostitutivo dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 92/49/CEE:

anziché: «— nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 53 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.»;

leggi: «— nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 56 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.»

2) A pagina 39, articolo 60 «Modifiche della direttiva 2002/83/CE», punto 11, frase introduttiva:

anziché: «11) All'articolo 37, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente»;

leggi: «11) All'articolo 38, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente»;
